

**COMM. TRIB. PROVINCIALE BRESCIA - 06/07/2012**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato in data 20.7.2011 VA. Ca., agendo in nome e per contro della S.R.L. GE.FA.CO. di Bedizzole, impugnava la cartella esattoriale n. Omissis per la somma di Euro 126.74.3,41, relativa ad IVA, IRES ed IRAP per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, eccependo l'inesistenza giuridica della notifica alla ricorrente della cartella impugnata, l'inesistenza giuridica della cartella stessa per mancata sottoscrizione, la mancanza di presupposti giuridici per l'emissione della cartella, in quanto era stata già concessa alla ricorrente la sospensione giudiziale degli avvisi di accertamento in base ai quali era stata effettuata l'iscrizione a ruolo.

Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato.

Costituendosi in giudizio l'Agenzia ribadiva la legittimità dell'iscrizione a ruolo, avvenuta prima del provvedimento di sospensione emesso dalla Commissione Tributaria in sede di ricorso avverso i sottostanti avvisi di accertamento, provvedendo successivamente l'Agenzia (dopo aver controllato che effettivamente la parte avesse prestato la fidejussione richiesta per la sospensione degli avvisi di accertamento) alla sospensione delle partite di ruolo, sospensione che "a causa di motivi tecnici di lavorazione", era stata "validata" quando ormai la cartella era stata emessa dall'esattore.

Concludeva per il rigetto del ricorso in quanto la cartella esattoriale non poteva ritenersi illegittimamente emessa, risultando comunque sospesi gli atti esecutivi fino all'esaurimento della procedura contenziosa.

Questa Commissione provvedeva alla sospensione cautelare della cartella impugnata.

Nel merito il ricorso deve ritenersi fondato, in quanto risulta incontestato in atti che la cartella sia stata emessa e notificata nonostante la ricorrente avesse già ottenuto la sospensione giudiziale dell'esecutività degli avvisi di accertamento tempestivamente impugnati. Poco conta che l'iscrizione a ruolo fosse anteriore al provvedimento giudiziale di sospensione dell'esecutività degli avvisi. Ciò che conta è che, a seguito ed a partire dal provvedimento giudiziale di sospensione, la procedura esecutiva non poteva essere attivata e quindi non poteva essere emessa la cartella esattoriale, atto, quest'ultimo, che costituisce titolo esecutivo e primo atto attraverso il quale la Pubblica Amministrazione attiva il processo di riscossione coatta del credito vantato nei confronti del contribuente.

L'impugnazione va dunque accolta, ritenendo, questa Commissione, per la particolare natura della controversia, di dichiarare la compensazione delle spese di causa.

**P.Q.M.**

Accoglie il ricorso. Spese compensate.